



**Decreto Legge n. 69/2013:
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(AC. 1248 Governo)**

**APPROVATO il PARERE dalle
COMMISSIONI I e V della CAMERA**

ACCOLTI 20 EMENDAMENTI CIIP

Pubblichiamo il **parere approvato dalle Commissioni I (Costituzionale) e V (Bilancio) della Camera dei Deputati al Decreto Legge n. 69/2013**, in data 17 luglio 2013.

Come si potrà valutare esaminando il testo del parere, i **contenuti del decreto-legge sono migliorati** rispetto al testo originale pubblicato in Gazzetta ufficiale, **ma anche più limitati rispetto alle richieste della Commissione X (Lavoro)**. In particolare **non è più soppresso l'art. 35** (formazione semplificata per attività fino a 50 giornate/anno), **sostituito da una formulazione del tutto incomprensibile e peggiorativa dell'attuale situazione per le stesse aziende con attività stagionali**.

Comunque l'impegno e la **competenza della Commissione Lavoro ha consentito un reale miglioramento**, grazie anche al **sostanziale accoglimento di molti Emendamenti proposti da CIIP**, tramite gli **Appelli CIIP** del 2 luglio e 8 luglio u.s. **inviati a tutti i Ministri, i Presidenti e i Relatori delle Commissioni parlamentari competenti**.

CIIP ringrazia i Deputati della XI Commissione Lavoro che hanno votato il parere e, sentitamente, l'**On. Antonio Boccuzzi** (*Relatore del parere*) e l'**On. Cesare Damiano** (*Presidente della XI Commissione Lavoro*) e **i rappresentanti del Governo che hanno condiviso il parere**.

Naturalmente, **l'iter è ancora lungo**: ora il DL andrà al voto (prima) dell'Aula della Camera e infine al voto del Senato, per la seconda lettura.

Rino Pavanello - *Presidente CIIP*

17 luglio 2013

DL 69/2013: Testo e note sugli emendamenti votati dalle Commissioni I e V (il 17.7.2013)

Parere Comm. Lavoro	Testo votato in Commissioni I e V	Emendamenti CIIP
<p>DURC</p> <p>all'articolo 31, comma 5, le parole: "ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione" siano sostituite dalle seguenti: "è rilasciato mediante strumenti informatici immediatamente all'atto della richiesta e ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio";</p>	<p>DURC</p> <p>8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio</p>	

	<p>VOLONTARI</p> <p>Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:</p> <p>« 0a) l'articolo 3, comma 12-bis, è sostituito dal seguente:</p> <p>“12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1o agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 17 dicembre 2002, n. 289, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.</p> <p>Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.” »</p>	
--	---	--

Ulteriori informazioni sul sito CIIP
→ <http://www.ciip-consulta.it/d422-.html>

Parere Comm. Lavoro	Testo votato in Commissioni I e V	Emendamenti CIIP
<p>Incaricato / DUVRI</p> <p>all'articolo 32, comma 1, lettera <i>a</i>), al capoverso comma 3, primo periodo, le parole: "a basso rischio infortunistico" siano sostituite dalle seguenti: "a basso rischio di infortuni e malattie professionali", dopo le parole: "con riferimento sia aggiunta la parola: "sia", dopo la parola: "committente" siano aggiunte le parole: "sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi" e le parole: ", tipiche di un preposto" siano sostituite dalle seguenti: "adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito"; al medesimo capoverso comma 3, dopo il secondo periodo sia altresì, inserito il seguente: "A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale"</p>	<p>Incaricato /DUVRI</p> <p>all'articolo 32, comma 1, lettera <i>a</i>), al capoverso comma 3 primo periodo, le parole: "a basso rischio infortunistico" siano sostituite dalle seguenti: "a basso rischio di infortuni e malattie professionali", dopo le parole: "con riferimento sia aggiunta la parola: "sia", dopo la parola: "committente" siano aggiunte le parole: "sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi" e le parole: ", tipiche di un preposto" siano sostituite dalle seguenti: "adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito"; al medesimo capoverso comma 3, dopo il secondo periodo sia, altresì, inserito il seguente: "A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale"</p>	<p>CIIP aveva chiesto soppressione o oppure proposto altri Emendamenti alternativi</p> <p>simile EMENDAMENTO CIIP</p> <p>identico EMENDAMENTO CIIP</p> <p>identico EMENDAMENTO CIIP</p> <p>identico EMENDAMENTO CIIP</p>

Ulteriori informazioni sul sito CIIP
→ <http://www.ciip-consulta.it/d422-.html>

Parere Comm. Lavoro	Testo votato in Commissioni I e V	Emendamenti CIIP
<p>Uomini giorno / Rischio basso</p> <p>al medesimo articolo 32, comma 1, lettera a), al capoverso comma 3-bis, primo periodo, le parole: “dieci uomini-giorno” siano sostituite dalle seguenti: “cinque uomini-giorno”, dopo le parole: “comportino rischi derivanti” siano aggiunte le seguenti: “dal rischio incendio alto, di cui al decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, e successive modificazioni, nonché dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o”, dopo la parola: “cancerogeni” siano aggiunte le seguenti: “, mutageni, amianto”;</p>	<p>Uomini giorno / Rischio basso</p> <p>al medesimo articolo 32, comma 1, lettera a), al capoverso comma 3-bis, primo periodo, le parole: “dieci uomini-giorno” siano sostituite dalle seguenti: “cinque uomini-giorno”, dopo le parole: “comportino rischi derivanti” siano aggiunte le seguenti: “dal rischio incendio alto, di cui al decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, e successive modificazioni, nonché dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o”, dopo la parola: “cancerogeni” siano aggiunte le seguenti: “, mutageni, amianto”;</p>	<p>identico EMENDAMENTO CIIP</p> <p>identico EMENDAMENTO CIIP</p> <p>identico EMENDAMENTO CIIP</p>

Parere Comm. Lavoro	Testo votato in Commissioni I e V	Emendamenti CIIP
	<p>Qualificazione Imprese /Comm. Consultiva</p> <p>Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti: a-bis) all’articolo 6, comma 8, lettera g), la parola: «definire è sostituita dalle seguenti: « discutere in ordine ai » e dopo le parole: « con decreto del Presidente della Repubblica, » sono aggiunte le seguenti: « su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, »;</p>	

Ulteriori informazioni sul sito CIIP
→ <http://www.ciip-consulta.it/d422-.html>

Parere Comm. Lavoro	Testo votato in Commissioni I e V	Emendamenti CIIP
	<p>Qualificazione Imprese /Comm. Consultiva</p> <p>a-ter) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Con il decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), vengono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. ».</p>	

Ulteriori informazioni sul sito CIIP
→ <http://www.ciip-consulta.it/d422-.html>

Parere Comm. Lavoro	Testo votato in Commissioni I e V	Emendamenti CIIP
<p>DVR Semplificati in aziende a basso rischio</p> <p>all'articolo 32, comma 1, lettera <i>b</i>), numero 2), capoverso comma 6-ter, al primo periodo, le parole: "sentita la Commissione" siano sostituite dalle seguenti: "sulla base delle indicazioni della Commissione" e le parole: "settori di attività a basso rischio infortunistico sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL"</p> <p>siano sostituite dalle seguenti:</p> <p>settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici INAIL infortunistici e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda"; al medesimo capoverso comma 6-ter,</p> <p>al secondo periodo, la parola: "attestare" sia sostituita dalla seguente: "dimostrare"</p> <p>e, all'ultimo periodo, le parole: "dell'articolo 26" siano sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 29";</p>	<p>DVR Semplificati in aziende a basso rischio</p> <p>Al comma 1, lettera <i>b</i>), numero 2), capoverso 6-ter, al primo periodo, sostituire le parole: sentita la Commissione con le seguenti: sulla base delle indicazioni della Commissione.</p> <p>Conseguentemente:</p> <p>a) al medesimo primo periodo sostituire le parole: settori di attività a basso rischio infortunistico sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL con le seguenti:</p> <p>settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici INAIL infortunistici e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda;</p> <p>b) <i>al secondo periodo, sostituire la parola: attestare con la seguente: dimostrare;</i></p> <p>c) <i>al terzo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 26 con le seguenti: dell'articolo 29.</i></p>	<p>simile EMENDAMENTO CIIP</p> <p>simile EMENDAMENTO CIIP</p> <p>identico EMENDAMENTO CIIP</p> <p>identico EMENDAMENTO CIIP</p>

Ulteriori informazioni sul sito CIIP
→ <http://www.ciip-consulta.it/d422-.html>

Parere Comm. Lavoro	Testo votato in Commissioni I e V	Emendamenti CIIP
<p>Formazione RSPP/ASPP</p> <p>all'articolo 32, comma 1, lettere c), anche al fine di limitare i rischi di abusi o raggiri nell'ambito dei percorsi formativi, che possono causare rilievi e sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che si affidano a soggetti formatori inadeguati, sia aggiunto, in fondo a entrambi i relativi capoversi, il seguente periodo:</p> <p>“Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6”;</p> <p>si assicuri, inoltre, che tutti gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e 37, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, anche per ridurre o eliminare a carico delle aziende che li assumono o attivano percorsi di <i>stage</i> o tirocinio, i costi e la non ripetitività degli obblighi formativi, ove conformi; infine, dopo le parole: “enti bilaterali” e dopo le parole: “associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori”, ovunque ricorrano, si aggiungano le seguenti: “comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale”;</p>	<p>Formazione RSPP/ASPP</p> <p>Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:</p> <p>Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6.</p> <p>Tutti gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e 37, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.</p>	<p>simile EMENDAMENTO CIIP</p> <p>identico EMENDAMENTO CIIP</p>

Parere Comm. Lavoro	Testo votato in Commissioni I e V	Emendamenti CIIP
<p>Formazione Lavoratori, preposti e dirigenti e scuole</p> <p>all'articolo 32, comma 1, lettere d), anche al fine di limitare i rischi di abusi o raggiri nell'ambito dei percorsi formativi, che possono causare rilievi e sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che si affidano a soggetti formatori inadeguati, sia aggiunto, in fondo a entrambi i relativi capoversi, il seguente periodo:</p> <p>“Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6”;</p> <p>si assicuri, inoltre, che tutti gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e 37, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, anche per ridurre o eliminare a carico delle aziende che li assumono o attivano percorsi di <i>stage</i> o tirocinio, i costi e la non ripetitività degli obblighi formativi, ove conformi; infine, dopo le parole: “enti bilaterali” e dopo le parole: “associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori”, ovunque ricorrano, si aggiungano le seguenti: “comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale”;</p>	<p>Formazione Lavoratori, preposti e dirigenti e scuole</p> <p>Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:</p> <p>Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6.</p> <p>Tutti gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e 37, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.</p>	<p>simile EMENDAMENTO CIIP</p> <p>identico EMENDAMENTO CIIP</p>

Parere Comm. Lavoro	Testo votato in Commissioni I e V	Emendamenti CIIP
	<p>Verifica attrezzature</p> <p><i>Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:</i></p> <p>f) all'articolo 71, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>« 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.</p> <p>Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. L'INAIL ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, delle ASL, dell'ARPA, ove ciò sia previsto con legge regionale, o di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di trenta giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. I verbali redatti in esito alle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.</p> <p>12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, i soggetti privati abilitati acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio nell'esercizio di tale funzione</p>	

Parere Comm. Lavoro	Testo votato in Commissioni I e V	Emendamenti CIIP
	<p>Aumento casi di non applicazione dell'Art. 88, Capo 1</p> <p><i>Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:</i> g) all'articolo 88, comma 2, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente: « ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non esponano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI; »</p>	

Parere Comm. Lavoro	Testo votato in Commissioni I e V	Emendamenti CIIP
<p>Nuovo Art. 104, POS/PSC semplificati (artt. 89, 100)</p> <p>all'articolo 32, comma 1, lettera h), premessa l'esigenza che, in luogo del "parere della" Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovunque esso ricorra,</p> <p>sia inserita la "previa intesa in sede di" Conferenza sui decreti ministeriali previsti e che, su detti decreti, sia anche sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, si raccomanda altresì che alla rubrica del relativo capoverso le parole: "temporanei e mobili" siano sostituite dalle seguenti: "temporanei o mobili" e che, dopo le parole: "dei trasporti", siano inserite le seguenti: "e con il Ministro della salute";</p>	<p>Nuovo Art. 104, POS/PSC semplificati (artt. 89, 100)</p> <p><i>Al comma 1, lettera h), capoverso art. 104-bis, dopo le parole: dei trasporti inserire le seguenti: e con il Ministro della salute.</i></p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>a) <i>al medesimo capoverso art. 104-bis, sostituire le parole: e la Conferenza permanente con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza;</i></p> <p>b) <i>alla rubrica del medesimo capo-verso ART. 104-bis, sostituire le parole: temporanei e mobili con le seguenti: temporanei o mobili.</i></p>	<p>identico EMENDAMENTO CIIP</p> <p>identico EMENDAMENTO CIIP</p> <p>identico EMENDAMENTO CIIP</p>

Parere Comm. Lavoro	Testo votato in Commissioni I e V	Emendamenti CIIP
<p>Commesse e prezzo più basso nelle P.A.</p> <p>attesa l'esigenza che, nella determinazione del prezzo più basso richiesto dalle amministrazioni pubbliche per l'assegnazione di una commessa di beni e di servizi, siano esclusi i costi relativi alle retribuzioni del personale e i costi relativi agli adempimenti previsti per il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al medesimo articolo 32, siano inseriti, in fine, i seguenti commi:</p> <p>“7-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:</p> <p>«3-bis. Il prezzo più basso è altresì determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»;</p> <p>7-ter. All'articolo 87, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, la lettera g) è abrogata”;</p>	<p>Commesse e prezzo più basso nelle P.A.</p> <p><i>Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:</i></p> <p>7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 è inserito il seguente:</p> <p>«3-bis. Il prezzo più basso è altresì determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ».</p> <p>7-ter. All'articolo 87, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, la lettera g) è abrogata.</p>	

Parere Comm. Lavoro	Testo votato in Commissioni I e V	Emendamenti CIIP
<p>Art. 35 – Attività fino a 50 gg/anno</p> <p>considerato che l'aggiunta di un nuovo comma 13-bis all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008 può presentare rischi in relazione al possibile arretramento dei livelli di tutela nei confronti di lavoratori non inseriti stabilmente nelle organizzazioni di lavoro e che, per converso, una parte delle semplificazioni ivi ipotizzate sembra già assicurata dalla nuova formulazione dell'articolo 32 del decreto-legge in esame, sia soppresso l'articolo 35;</p>	<p>Art. 35 – Attività fino a 50 gg/anno</p> <p><i>Sostituire il comma 1 con il seguente:</i></p> <p>1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:</p> <p>« 13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento».</p>	<p>CIIP aveva proposto la soppressione o un emendamento alternativo, poiché la formazione pregressa è già regolamentata per tutti indipendentemente da numero di giornate lavorative.</p>

Parere Comm. Lavoro	Testo votato in Commissioni I e V	Emendamenti CIIP
<p>Trasmissione denunce INAIL/ASL/PA/UPG</p> <p>all'articolo 32, comma 6, lettera <i>b</i>), il capoverso di cui al numero 1) andrebbe sostituito da una disposizione del seguente tenore:</p> <p>“L'INAIL trasmette telematicamente alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni”;</p> <p>b) più in generale, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6, lettera <i>a</i>), e comma 7, che mirano a semplificare le procedure di comunicazione e notifica di denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro, si evidenzia come tali norme possano comportare possibili ripercussioni in tema di accertamento di reati o violazioni di leggi concernenti la sicurezza sul lavoro</p>	<p>Trasmissione denunce INAIL/ASL/PA/UPG</p> <p>all'articolo 88, comma 2, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente: « ai lavori Al comma 6, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso con il seguente: «A decorrere dal 1 o gennaio 2014,</p> <p>l'INAIL trasmette telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni ».</p>	<p>simile EMENDAMENTO CIIP</p> <p>simile EMENDAMENTO CIIP</p>